

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis  
n. 3-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN  
GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

NEI CONFRONTI

**DEL DOTTOR VITO LATTANZIO NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO PER IL  
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE *PRO-TEMPORE*, NONCHÈ DEI  
DOTTORI CALOGERO MANNINO, NICOLA CAPRIA, ROSARIO NICOLOSI E DEI  
SIGNORI SALVATORE SCIANGULA, FILIPPO SALAMONE, ANTONIO VITA, MARIO  
MADDALONI E LIONELLO SEBASTI**

**per i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)**

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo  
per il tramite del Ministro di grazia e giustizia  
(BIONDI)**

**il 10 agosto 1994**

**Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1994**

ONOREVOLI SENATORI. - Con lettera del 20 luglio 1994 il Collegio per i reati ministeriali, per il tramite del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha avanzato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Vito Lattanzio, nella sua qualità di Ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore*, nonché dei dottori Calogero Mannino, Nicola Capria, Rosario Nicolosi e dei signori Salvatore Sciangula, Filippo Salamone, Antonio Vita, Mario Maddaloni e Lionello Sebastì, per i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

In data 10 agosto 1994, il Ministro di Grazia e giustizia ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 25 agosto e deferita alla Giunta il 5 settembre 1994.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 21 e 28 settembre 1994. Nella seduta del 21 settembre 1994 ha altresì ascoltato i dottori Vito Lattanzio, Calogero Mannino e Nicola Capria i quali hanno presentato memorie.

La relazione del Collegio per i reati ministeriali illustra come segue la richiesta di autorizzazione a procedere.

L'ipotesi di reato a carico del dottor Vito Lattanzio, riconducibile alle funzioni di Ministro per il coordinamento della protezione civile, è emersa dalle dichiarazioni rese da Filippo Salamone - titolare di un'impresa di medie dimensioni da tempo

inserita nel settore della realizzazione di opere pubbliche - nell'ambito di una complessa indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Palermo sulla gestione degli appalti pubblici. Raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 25 maggio 1993, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla monopolizzazione di appalti pubblici, il Salamone decideva di collaborare con gli inquirenti: non esitava ad accusarsi di molteplici fatti delittuosi consistenti prevalentemente nelle cospicue dazioni di denaro a numerosi politici per agevolare la sollecita definizione, sul piano amministrativo, delle procedure concernenti la realizzazione di numerose opere pubbliche del valore di centinaia di miliardi.

Il complesso delle rivelazioni del Salamone sono riportate nella relazione del Collegio, anche al di là della stretta attinenza allo specifico oggetto del procedimento, al fine di illustrare i motivi che hanno indotto il Collegio stesso ad attribuire credibilità alle rivelazioni del Salamone, che riveste nella vicenda il ruolo di chiamante in correità degli altri indagati.

Nell'interrogatorio reso al Collegio il 15 novembre 1993 il Salamone ha confermato il contenuto degli interrogatori resi in precedenza al Procuratore della Repubblica, che sono pertanto entrati a far parte del procedimento.

Il Salamone ha dichiarato di aver versato ingenti somme di denaro a numerosi esponenti di partiti, di aver messo a disposizione la sua emittente per la pubblicità nelle campagne elettorali e di aver assunto nella sua impresa dipendenti su sollecitazione di politici. In cambio, egli riceveva informazioni sulla programmazione di spesa regionale, si assicurava sollecitudine nello stanziamento di fondi per

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

opere ancora da realizzare alle quali era interessato, agevolazioni nell'ottenimento di finanziamenti per completare opere da lui già appaltate. Il Salamone ha affermato che le sue contribuzioni monetarie erano destinate ai politici capaci di influire direttamente o indirettamente sulla spesa pubblica o sul regolare e sollecito andamento dell'esecuzione degli appalti. Egli non faceva affidamento su agevolazioni in sede di aggiudicazione di appalti, in quanto ciò era praticamente impossibile, ma, attraverso l'intervento dei politici, mirava a garantirsi di non incontrare difficoltà nell'*iter* dei lavori, specialmente nella fase di esecuzione degli stessi (pagamenti per gli stati di avanzamento, approvazione di eventuali perizie di variante).

Secondo le dichiarazioni del Salamone, le contribuzioni non venivano indicate nel bilancio della sua impresa, ma erano attinte di volta in volta da diversi libretti al portatore.

Il Salamone ha dichiarato di aver più frequentemente intrattenuto rapporti con l'onorevole Rosario Nicolosi, presidente della Regione Sicilia, con l'onorevole Calogero Mannino, segretario regionale della DC, deputato nazionale ed in un certo periodo membro del Governo, con il dottor Salvatore Sciangula, Assessore regionale ai lavori pubblici.

Il Salamone ha precisato che negli ultimi tempi la sua impresa si era specialmente impegnata nel settore delle opere idriche, nel quale i finanziamenti a disposizione erano enormi. Per i finanziamenti non regionali, la Regione Sicilia aveva solo un ruolo di programmazione e di proposta, mentre la definitiva approvazione doveva passare al vaglio dei Ministeri competenti, dei Nuclei di valutazione, dei Comitati della Regione e del CIPE. L'appoggio delle segreterie nazionali dei due partiti di governo era importante perchè esse potevano influire sulle quote dei finanziamenti non regionali spettanti alla Regione Sicilia, ed altresì influenzare le decisioni degli organismi competenti.

Il Salamone ha riferito che, per suo tramite, l'imprenditore Antonio Vita, che

spesso si era associato con lui in raggruppamento temporaneo di imprese in occasione dell'aggiudicazione di lavori pubblici, nel corso degli anni aveva erogato somme di denaro a favore dei politici. I rapporti del Vita con Mannino erano notori; per il Nicolosi, le contribuzioni del Vita passavano per il Salamone, vicino al Nicolosi stesso.

Nell'interrogatorio reso al Collegio il 15 novembre 1993, il Salamone ha precisato che il ricorso al potere ordinario del Ministro per il coordinamento della protezione civile aveva avuto l'effetto di accelerare notevolmente i tempi relativi ai finanziamenti dell'impianto di dissalazione di Trapani, oggetto del procedimento, e di consentire alla sua impresa di avvalersi di «norme accelerative» riguardanti anche l'aspetto della materiale esecuzione dei lavori (esecuzione dei lavori e dei trasporti nei giorni festivi, ricorso al silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione per ottenere pareri o autorizzazioni).

Secondo il Salamone, un ruolo necessario per ottenere l'emissione delle ordinanze ministeriali era stato svolto dall'Assessore regionale ai lavori pubblici e dal Presidente della Regione, organo deputato a mantenere i collegamenti con l'Amministrazione centrale, ed infine dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il Salamone ha dichiarato di aver cominciato, dopo l'aggiudicazione dei lavori, a sollecitare l'onorevole Rosario Nicolosi, Presidente della Regione Sicilia, per ottenere il finanziamento. Questi gli avrebbe detto, nel corso di un incontro, che sarebbe stato opportuno versare al Ministro Lattanzio una contribuzione di 100 milioni. Il Salamone non ricorda però se fu lo stesso onorevole Nicolosi a quantificare la contribuzione per l'onorevole Lattanzio e se l'onorevole Nicolosi gli esplicitò la ragione della dazione all'onorevole Lattanzio, nè è in grado di addurre elementi obiettivi per affermare che il denaro era stato effettivamente consegnato a Lattanzio.

Secondo il Collegio, le dichiarazioni del Salamone sono assistite da numerosi riscontri tali da costituire un elemento sufficiente per proseguire l'indagine.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli elementi che accreditano le accuse sono certamente rappresentati, per il Collegio, dal numero degli episodi di corruzione riferiti dal Salamone e dalla circostanza che egli ha, non senza personale disagio, accusato personaggi politici e individui a lui legati da vincoli di amicizia personale (come il Nicolosi) o da stretti rapporti di affari (come il Vita) e perfino da vincoli di parentela (come lo Scianguola, la cui moglie è cugina del Salamone).

Inoltre, avendo il Salamone denunciato di aver pagato tangenti a tutti i partiti politici di governo e non, non può ipotizzarsi che nel muovere le sue accuse egli sia stato spinto dall'intento di danneggiare una o più parti politiche.

Va inoltre considerato che il Salamone fornisce sempre elementi precisi circa il motivo delle dazioni, il luogo, le modalità ed ogni altro elemento utile a fornire agli inquirenti concrete possibilità di verifica delle sue dichiarazioni.

Al positivo controllo dell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo del Salamone, che per il Collegio deve ritenersi spontanea, circostanziata e reiterata nel tempo, si sarebbero aggiunti riscontri obiettivi, quali la precisa corrispondenza delle rivelazioni del Salamone rispetto a quelle di altri imprenditori che hanno operato in Sicilia, come Vincenzo Lodigiani e Claudio De Eccher. La relazione del Collegio riporta le dichiarazioni di questi ultimi imprenditori, che riferiscono di aver erogato somme alla DC ed al PSI per la realizzazione di lavori pubblici in Sicilia. Entrambi indicano il Salamone come coordinatore delle attività degli imprenditori al fine di gestire i rapporti con i politici in Sicilia.

Altre prove dell'attendibilità delle dichiarazioni del Salamone sarebbero costituite dagli accertamenti di polizia giudiziaria sui contatti da lui tenuti con i soggetti che egli stesso ha indicato come percettori di tangenti, da informazioni rese da persone al servizio del Salamone e da riscontri documentali.

Ulteriori riscontri sono indirettamente forniti dalle dichiarazioni rese dagli im-

prenditori Antonio Vita, Mario Maddaloni e Lionello Sebasti.

La relazione si sofferma quindi in particolare sulla vicenda dell'appalto per la realizzazione del dissalatore di Trapani.

Tale opera veniva inserita nel programma regionale di sviluppo, per il triennio 1988-1990: tale piano è previsto dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, che ha segnato la cessazione dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno. In tale periodo la Sicilia era incorsa in una grave crisi idrica, che ha indotto la Giunta regionale in data 6 aprile 1989 a proclamare, su proposta del Presidente della Regione, lo stato di calamità naturale. Ente appaltante sarebbe stato l'Assessorato regionale ai lavori pubblici, ente gestore la Presidenza della Regione Sicilia. Il Presidente della Regione e l'Assessorato ai lavori pubblici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, decidevano di ricorrere, per il finanziamento dell'opera, agli interventi straordinari ed attivavano la procedura accelerativa prevista dalla legge. Tale procedura contemplava il ricorso al potere ordinario del Ministro per il coordinamento della protezione civile che, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del tesoro, aveva la facoltà di accelerare enormemente i tempi di realizzazione delle opere.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile disponeva infatti, con ordinanza del 24 marzo 1989, l'accelerazione delle procedure per l'appalto delle opere dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della Regione Sicilia. L'appalto veniva aggiudicato in favore del Raggruppamento di imprese costituito dalla TPL SpA (rappresentata dagli ingegneri Lionello Sebasti e Mario Maddaloni), dalla Impresem SpA (società del Salamone) e dalla Vita SpA.

Con l'ordinanza 24 marzo 1990, n. 1674, l'allora Ministro per il coordinamento della protezione civile, onorevole Vito Lattanzio, sempre allo scopo di fronteggiare l'emergenza idrica, dichiarava di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, fra le altre, le opere relative al secondo stralcio funzionale del dissalatore. Con decreto dell'Assessore re-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gionale ai lavori pubblici per la Regione in data 28 luglio 1990, i lavori relativi al secondo stralcio venivano affidati al predetto raggruppamento di imprese.

Infine, con ordinanza 16 luglio 1990, il Ministro per il coordinamento della protezione civile accoglieva la richiesta del Presidente della Regione Sicilia di assenso alla revoca di una consistente cifra di finanziamenti per la loro contemporanea assegnazione, in parte, al dissalatore di Trapani.

Proprio allo scopo di ottenere, con estrema sollecitudine, finanziamenti relativi a tale opera (anche per conto e nell'interesse del Sebasti e del Maddaloni) il Salamone avrebbe versato, tramite l'onorevole Nicolosi, la somma di 100 milioni all'onorevole Vito Lattanzio, nonché altre somme, allo stato imprecisate, al Mannino, al Capria e allo Sciangula.

Quanto alla posizione dell'onorevole Vito Lattanzio, il Collegio rileva che il collaborante lo ha chiamato in correità più volte e fin dal primo dei numerosi interrogatori da lui resi, vale a dire prima ancora di essere sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà. Tale originaria dichiarazione, resa al Procuratore della Repubblica di Palermo, è stata successivamente rettificata dal Salamone nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 23 luglio 1993. Il Salamone accortosi che, probabilmente per un errore di verbalizzazione della sua dichiarazione del 21 aprile 1993, emergeva che la tangente di 100 milioni era stata versata a Lattanzio per accelerare il completamento dei finanziamenti relativi all'acquedotto di Blufi, affermava che in realtà la somma era stata pagata per sollecitare un'ordinanza relativa ai lavori di realizzazione del dissalatore di Trapani. Il Salamone ha dichiarato di non aver mai avuto alcun rapporto diretto con l'onorevole Lattanzio, bensì soltanto con il Nicolosi che costituiva il tramite per la consegna della somma di denaro.

L'onorevole Lattanzio, presentatosi spontaneamente dinanzi al Collegio in data 8 novembre 1993, ha negato di aver ricevuto la somma asserendo di non aver avuto

nessun contatto, nè diretto nè indiretto, con il Salamone e di aver emesso le ordinanze in questione solo per fronteggiare la situazione di emergenza verificatasi in quegli anni in Sicilia a causa della siccità. L'onorevole Nicolosi, sentito dal Collegio in data 29 novembre 1993, ha confermato di non aver consegnato alcuna somma al Lattanzio per conto e nell'interesse del Salamone. La dichiarazione dell'onorevole Nicolosi non è stata però ritenuta convincente dal Collegio. L'onorevole Nicolosi aveva infatti affermato che, in occasione di una dazione di denaro, il Salamone gli domandò se poteva intervenire presso il ministro Lattanzio per accelerare le procedure anche con una contribuzione, pur avendo comunque escluso di aver dato alcuna somma di denaro al ministro Lattanzio.

Sembra inoltre al Collegio che tra la versione del Salamone, che dichiara che fu l'onorevole Nicolosi a proporgli di versare una somma al ministro Lattanzio, e la versione dell'onorevole Nicolosi, secondo il quale fu invece il Salamone ad avanzare tale proposta, da lui peraltro rifiutata con sdegno, è più credibile la versione del Salamone, perchè non vi sono motivi per ritenere che quest'ultimo abbia mentito nella sua versione dei fatti. Per il Collegio risultano invece inverosimili le affermazioni del Nicolosi, non sembrando credibile la dichiarazione secondo la quale il Salamone, imprenditore abile ed astuto, non aveva alcun potere di concordare con l'onorevole Nicolosi la destinazione, anche parziale, delle somme erogate.

Secondo il Collegio gli atti non offrono alcun motivo per ipotizzare che il Salamone abbia avuto qualche interesse ad accusare ingiustamente l'ex Ministro, anzi la circostanza che lo abbia chiamato in causa più volte, ma per un solo episodio, conferma la veridicità delle sue accuse. I fatti offrirebbero il preciso riscontro alle accuse del collaborante nei confronti dell'onorevole Lattanzio, in quanto i finanziamenti relativi al dissalatore di Trapani vennero effettivamente sbloccati in virtù del ricorso al potere ordinatorio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sussisterebbe inoltre un preciso riscontro temporale: il Salamone ha dichiarato di aver consegnato il denaro per il Lattanzio nel mese di marzo del 1990 e una delle ordinanze, quella avente per oggetto il finanziamento di 71 miliardi, è stata emessa proprio in data 24 marzo 1990. Mentre altre opere idriche, per le quali sussistevano ugualmente ragioni di urgenza, furono obbligate a segnare il passo, il dissalatore di Trapani venne finanziato in tempi brevissimi e in forza di una discrezionalità che allo stato apparirebbe ispirata a motivi diversi da quelli attinenti all'interesse pubblico.

Il Collegio esamina quindi la posizione degli altri indagati.

Quanto all'onorevole Nicolosi, all'onorevole Mannino, all'onorevole Capria e al dottor Sciangula, il Collegio cita le diverse dichiarazioni del Salamone, rese al Collegio stesso, di aver effettuato contribuzioni a favore di ciascuno di loro, non esitando di fronte ai vincoli di amicizia, che lo legano al Nicolosi, e perfino di parentela, che lo legano al dottor Sciangula.

L'onorevole Mannino, interrogato dal Collegio, ha dichiarato che il Salamone nel 1987 gli offrì contributi in denaro, che egli però avrebbe nettamente rifiutati in quanto diretti alla sua persona, proponendogli invece di effettuare una contribuzione a livello nazionale al suo partito politico.

Secondo il Collegio la versione dell'onorevole Mannino sembra inverosimile, apparendo invece verosimile, per considerazioni analoghe a quelle già svolte, la posizione del Salamone, il quale ha espressamente ricompreso fra i contributi a favore del Mannino quelli per il dissalatore di Trapani.

L'onorevole Capria, sentito dal Procuratore della Repubblica nel dicembre 1993, ha sostenuto di aver avuto solo rapporti sporadici con il Salamone, ma neppure tali dichiarazioni appaiono credibili al Collegio, che ritiene invece verosimile la versione del Salamone, secondo il quale l'onorevole Capria era il suo referente per il versamento di contributi al PSI.

Secondo il Collegio non appare neppure credibile la versione della Sciangula che, interrogato nel novembre 1993, ha escluso

per sé ruoli rilevanti nelle vicende degli appalti.

Il Collegio si sofferma quindi sulla posizione degli imprenditori Antonio Vita, titolare della Vita SpA, Lionello Sebasti e Mario Maddaloni, rappresentanti della TPL SpA, le due società con le quali il Salamone si è associato in raggruppamento temporaneo per partecipare alla gara per l'aggiudicazione dei lavori del dissalatore.

Secondo le affermazioni del Salamone, Antonio Vita, Lionello Sebasti e Mario Maddaloni lo consideravano il referente con gli ambienti politici al fine della distribuzione delle somme dirette ad agevolare gli appalti di opere pubbliche. In relazione a ciò, gli imprenditori associati al Salamone accettavano una riduzione del riparto degli utili, tenendo conto degli «oneri» che questi avrebbe affrontato con il pagamento di tangenti ai politici locali.

Per il Collegio, è evidente il coinvolgimento dei titolari e rappresentanti delle citate società nel sistema di illeciti pagamenti volti ad agevolare le procedure per gli appalti.

L'ultima parte della relazione illustra infine le fattispecie delittuose imputate ai soggetti indagati: corruzione e violazione delle norme sul finanziamento dei partiti.

Gli onorevoli Lattanzio e Nicolosi e il dottor Sciangula sono i pubblici ufficiali che, con atti compiuti nell'ambito delle loro competenze istituzionali, rispettivamente Ministro per il coordinamento della protezione civile, Presidente della Regione e Assessore regionale ai lavori pubblici, hanno contribuito in modo determinante all'accelerazione dell'erogazione dei finanziamenti.

Quanto agli altri politici, l'onorevole Mannino e l'onorevole Capria riceverono somme di denaro per il dissalatore in virtù dell'influenza da loro esercitabile su vari centri di potere, nonché sui pubblici ufficiali, allo stato non individuati, che certamente, secondo il Collegio, hanno posto in essere attività delittuose nello svolgimento delle procedure di appalto, per favorire la posizione del Salamone. Nonostante i due esponenti politici non rivestissero all'epoca

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei fatti la qualità di pubblici ufficiali, non può escludersi per il Collegio la loro responsabilità nei fatti corruttivi, in quanto per affermare la responsabilità dell'esponente politico che abbia percepito somme di denaro in relazione alla sua influenza sui pubblici ufficiali che abbiano concorso nella corruzione, non deve ritenersi indispensabile la concreta individuazione di questi ultimi.

L'accordo corruttivo si manifesta nel collegamento tra gli interventi dei diversi imputati, l'agevolazione delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche aggiudicate al raggruppamento cui la Impresem partecipava e le dazioni di denaro.

L'imputazione si estende inoltre alla violazione delle norme sul finanziamento dei partiti, in quanto gli episodi rilevati dal Salamone ricadono altresì, oltre che sotto gli articoli del codice penale riferentisi alla corruzione, anche nell'ambito dell'articolo 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974, tesa ad assicurare, anche con sanzioni di natura penale, la trasparente gestione economica dei partiti politici.

Nella seduta della Giunta del 21 settembre l'onorevole Lattanzio ha stigmatizzato il tentativo, piuttosto ricorrente, di imputati che chiamano in causa Ministri o ex Ministri al fine di paralizzare il corso delle loro pendenze giudiziarie che, diversamente - da tempo - avrebbero potuto essere deliberate e decise.

L'onorevole Lattanzio ha sottolineato la contraddizione in cui il Salamone è incorso, avendo dovuto rettificare la precedente deposizione che lo chiamava in causa per l'acquedotto del Blufi, dichiarando che si trattava di un errore di verbalizzazione in quanto egli aveva fatto riferimento al dissalatore di Trapani. Sottolinea che tale rettifica è intervenuta dopo che lo stesso onorevole Lattanzio aveva, forse intempestivamente, fornito alla stampa la precisazione che i finanziamenti per l'acquedotto del Blufi, per il quale era stato chiamato in causa dal Salamone, risalivano ad una data anteriore a quella in cui aveva assunto la responsabilità del ministero della protezione civile. Tale circostanza, secondo l'onore-

vole Lattanzio, mina radicalmente la credibilità dell'imputato.

L'onorevole Lattanzio sottolinea la manifesta infondatezza delle accuse elevate contro di lui dal Salamone, come risulta dalle dichiarazioni dell'onorevole Nicolosi che ha escluso che per il dissalatore di Trapani gli sia mai stata versata alcuna somma.

L'onorevole Lattanzio, dopo aver fatto presenti le difficoltà incontrate nell'esercizio delle funzioni di Ministro per la protezione civile anche a causa della carenza di una adeguata normativa legislativa, sottolinea la gravità della situazione verificatasi in Sicilia all'epoca dei fatti a causa della siccità, situazione che andava pertanto fronteggiata con poteri straordinari, come quello di ordinanza. Sottolinea che gli interventi erano comunque frutto del coordinamento di più ministeri, enti ed amministrazioni. La protezione civile, cui spetta tale coordinamento, si preoccupò di assicurare procedure garantiste, imponendo l'obbligo di gare esplorative per l'aggiudicazione degli appalti. Sottolinea che durante il suo ministero furono numerosi gli interventi riguardanti la Sicilia, tutti attinenti a più opere per fronteggiare la grave emergenza idrica. In tale contesto appare assurdo che solo per un'opera (il dissalatore di Trapani), prevista per di più da un'ordinanza che contemplava 22 lavori, si possa immaginare un unico episodio di corruzione.

L'onorevole Lattanzio sottolinea che il provvedimento ordinativo principale per il dissalatore di Trapani risale al marzo 1989 e non al 1990, circostanza che a suo avviso smentisce la concordanza di date rilevata dal Collegio fra la presunta dazione del Salamone e l'intervento della protezione civile.

L'onorevole Lattanzio, a conclusione del suo intervento, chiede alla Giunta sia di valutare la manifesta infondatezza della accuse sia di verificare se le gravissime condizioni poste dall'emergenza idrica in Sicilia all'epoca dei fatti consentano di riscontrare l'esigenza di tutela del preminente interesse pubblico, ai sensi della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'onorevole Mannino, nella medesima seduta del 21 settembre, illustra una memoria nella quale sottolinea che per i medesimi fatti sta svolgendo indagini a suo carico la Procura della Repubblica di Palermo, a seguito della concessione dell'autorizzazione a procedere a suo tempo deliberata dalla Camera dei deputati. Richiama pertanto l'attenzione sulla violazione del principio del *ne bis in idem*.

L'onorevole Mannino esclude qualsiasi responsabilità personale nella vicenda del dissalatore di Trapani, sottolineando che il Salamone non ha fatto mai riferimento alla sua persona a proposito di tale opera, la cui realizzazione è affidata a procedure all'interno di un rapporto riguardante la Regione Sicilia, il Ministero per la protezione civile e il Ministero dell'interno. È assurdo che il Collegio lo chiami in causa perchè ritiene ricomprese le tangenti per il dissalatore di Trapani nelle dazioni effettuate a suo favore dal Salamone in quegli anni. Si tratta di un arbitrario sviluppo interpretativo delle dichiarazioni del Salamone, il quale fa riferimento invece espressamente ad erogazioni riguardanti diverse vicende. L'onorevole Mannino sottolinea che nella relazione del Collegio manca ogni individuazione della condotta della quale egli dovrebbe essere chiamato a rispondere, nè vi è traccia alcuna dell'individuazione delle modalità attraverso le quali avrebbe partecipato alla condotta degli altri imputati.

L'onorevole Capria, nella stessa seduta della Giunta, si sofferma sulla circostanza che non risulta in alcun modo individuato il collegamento tra la sua posizione e la vicenda dell'aggiudicazione dei lavori per il dissalatore di Trapani. Sottolinea come l'assurdità del suo coinvolgimento è dimostrata dalla circostanza che la presunta percezione di somme da parte del Salamone si riferirebbe alla campagna elettorale del 1992, mentre i fatti relativi al dissalatore di Trapani risalgono al 1990. Egli avrebbe assurdamente contribuito ad un'opera, aspettando per ben due anni di riceverne il corrispettivo.

La Giunta ha esaurito l'esame della domanda di autorizzazione a procedere nella seduta del 28 settembre.

Nell'ampio e approfondito dibattito svoltosi in Giunta sostanzialmente unanime è stata una forte perplessità circa la fondatezza degli elementi accusatori che a carico dell'ex ministro Lattanzio vengono evidenziati nella domanda di autorizzazione a procedere del Collegio palermitano; e ciò per quanto attiene sia alla prova del fatto sia alla sua qualificazione.

Quanto al primo profilo, ad avviso della Giunta, l'unico consistente elemento accusatorio resta la chiamata in correità da parte di Filippo Salamone; chiamata che ha indubbiamente consistenza di indizio e che peraltro da un lato è inficiata dalla già evidenziata grave contraddizione iniziale (e cioè dal riferimento dell'intesa corruttiva dapprima all'acquedotto di Blufi, quindi e correttivamente al dissalatore di Trapani), che ben difficilmente appare attribuibile ad un mero errore di verbalizzazione, dall'altro appare allo stato (non può infatti dimenticarsi che si è ancora in una fase liminare del processo) non supportata da oggettivi riscontri.

Quanto al profilo qualificatorio a diversi componenti della Giunta è parso dovuto rilevare:

- che la ricostruzione astratta della fattispecie corruttiva operata dal Collegio palermitano nella richiesta di autorizzazione a procedere appare abbastanza lontana dalla sistematica del vigente codice penale;

- che in particolare il ritenere un atto amministrativo, esercizio riconosciuto di facoltà discrezionale, di per sè contrario al dovere di ufficio, sol perchè collegato alla dazione o alla promessa di un illecito compenso, sottintende all'evidenza un'abrogazione di fatto, come tale certamente inammissibile, dell'articolo 318 del codice penale (corruzione per un atto non contrario ai doveri di ufficio);

- che, in una prospettiva più ampia, la circostanza che un irregolare finanziamento dell'attività politica (penalmente rilevante perchè avvenuto in violazione delle regole di trasparenza dettate dalle norme di settore) sia stato operato da un imprenditore del settore dei pubblici appalti, appare in



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sè insufficiente ad attribuire alla vicenda (almeno in termini di sostanziale automatismo) rilievo corruttivo.

Tuttavia tali perplessità, pur avanzate nel corso di un dibattito notevolmente approfondito, sono apparse alla maggioranza della Giunta irrilevanti ai fini di un corretto esercizio del potere autorizzatorio o almeno insufficienti a legittimarne un esercizio negativo.

La maggioranza della Giunta ha infatti ritenuto di non potersi discostare dal proprio precedente indirizzo e di dover quindi confermare che in base all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, il Senato può negare l'autorizzazione solo a maggioranza assoluta e solo per due motivi: che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. La valutazione della Giunta, e quindi dell'Assemblea, deve essere limitata alla sussistenza dei due citati presupposti, senza che rilievi di infondatezza anche manifesta dell'accusa possano

assumere valenza al fine di legittimare determinazioni di diniego.

Orbene, nel caso di specie non appare possibile operare una valutazione favorevole in ordine alla configurabilità di una o dell'altra delle due circostanze sopra indicate.

Ed invero, se per unanime valutazione della Giunta i provvedimenti adottati dall'ex Ministro appaiono conformi al pubblico interesse nell'esercizio della funzione di governo (sul punto, come già avvertito, sembrando non condivisibili le opposte valutazioni operate dal Collegio palermitano), tuttavia l'agire che viene contestato al Ministro attiene all'ipotizzata percezione di un compenso (per altro vibratamente contestata dall'indagato) e rende quindi impossibile una valutazione positiva circa la sussistenza dell'esimente.

Per le ragioni esposte la Giunta, a larga maggioranza, ha deliberato di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro per il coordinamento della protezione civile e degli altri coindagati.

PELLEGRINO, *relatore*

